

Associazione
Alzheimer
Reggio Calabria
"Romana Messineo"



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE ALZHEIMER REGGIO CALABRIA**

"ROMANA MESSINEO"

Il giorno 13 maggio 2021, alle ore 11.30, presso la sede legale si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Alzheimer Reggio Calabria "Romana Messineo" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi (2/3) soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 12.45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

[Firma]

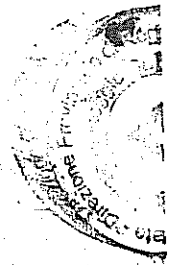
Il Segretario

[Firma]

27 MAG 2021
Registrazione
Cassa di Risparmio di Calabria
Cassa di Risparmio di Calabria

Registrazione
Cassa di Risparmio di Calabria
IL DIRETTORE

IL DELEGATO ALLA FIRMA (*)
Assistente Tributario
(Daniela Calia)



ART.
in ma
ODV
"Asso
La sec
comu
La Gar
ART.
solida
dalla
ART.
assoc
ART.
gratui
rimbo
limiti
un cer
con fi
ART.
gener
volon
presta
pubbl
Orar
atti
dell
me
assisi
e di c
tutela
migli
prom
famil
prom
del n
prom
la sei
form

STATUTO dell'Associazione
Alzheimer Reggio Calabria Romana Messineo - ODV

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1 - È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Alzheimer Reggio Calabria Romana Messineo - ODV" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, d'ora in avanti denominata "Associazione".

La sede legale è nel comune di Reggio Calabria. Il trasferimento della stessa all'interno dello stesso comune comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La sua azione è ispirata ai principi di libertà e democrazia, sanciti dalla Costituzione italiana.

ART. 3 - Tutte le cariche sono elettive, avendo l'Associazione carattere democratico. Le cariche associative non sono remunerate.

ART. 4 - Le prestazioni fornite dagli aderenti in qualità di volontari sono personali, spontanee e gratuite. Nessun compenso è previsto né dato ai soci per le funzioni espletate. Sono ammessi i rimborsi soltanto per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico, senza collateralità alcuna con formazioni o movimenti partitici.

ART. 5 - L'Associazione esercita, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

mentre la realizzazione delle seguenti azioni:

assistere e sostenere i malati di Alzheimer ed i loro familiari divenendone un punto di collegamento e di coordinamento;

tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica ed una migliore legislazione;

promuovere la creazione di strutture là dove necessario, curando la formazione dei volontari, dei familiari e del personale socio-sanitario specializzato;

promuovere la diffusione di ogni formazione giuridica potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare sia presso enti pubblici o privati;

promuovere una continua diffusione di informazioni sulla malattia dei familiari, al fine di modificare la sensibilità pubblica sul problema;

formulare proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;

- promuovere iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni ed altre manifestazioni che facilitano la diffusione delle informazioni e la raccolta fondi per la realizzazione degli obiettivi;
- operare comunque in qualunque modo venga ritenuto utile od opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer, e disturbi correlati delle loro famiglie.

L'associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili e necessarie al conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO II: SOCI

ART. 6 - I soci si differenziano in:

- soci fondatori. Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione;
- soci ordinari. Sono coloro che sono ammessi alla base sociale previa delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori e ordinari si impegnano al conseguimento delle finalità dell'Associazione, sono obbligati ad osservare il regolamento nonché ad astenersi da qualsiasi comportamento o iniziativa che sia in contrasto con gli scopi e le attività dell'Associazione e che procuri nocimento morale o materiale alla stessa.

L'ammissione all'associazione è deliberata a maggioranza dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato, redatta e sottoscritta in carta semplice. L'organo competente deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio entro 30 giorni. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro soci. In caso di rigetto della domanda, l'organo competente deve motivare la deliberazione. L'aspirante socio può, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Gli associati o aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, presentando istanza scritta al Presidente.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni, comunicate in qualsiasi momento per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esclusione: il Consiglio Direttivo ha facoltà di escludere il socio per comportamenti contrastanti l'etica dell'associazione con provvedimento motivato;
- decadenza: il Consiglio Direttivo ha la facoltà di dichiarare la decadenza del socio dalla sua qualità in caso di mancata partecipazione, neanche per delega, a tre assemblee consecutive.

In caso di opposizione del socio deciderà in seconda istanza l'Assemblea ordinaria dei soci.

Il socio che a qualsiasi titolo perda la sua qualità non ha diritto alcuno sul patrimonio sociale né può pretendere rimborsi di qualsiasi natura. Resta salvo per il socio espulso o decaduto il diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

ART. 8 - I

L'Assemblea
dalla chiusura
straordinaria
quando ne
prima e
messaggi
luogo, gli
L'Assemblea
soci e in
intervenu

L'Assemblea
nomina e
approva i
delibera
nei loro c
approva
delibera,
delibera
competente

L'assemblea

sulle mo
sullo sci

L'assemblea
e il voto
l'assemblea
con il v
Le delib
Segretario

ART. 9

il numero
successo

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

ART. 7 - Sono organi sociali:

L'Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Gli eletti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'ASSEMBLEA

ART. 8 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea ordinaria è convocata, dal Presidente, almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'anno sociale precedente per l'approvazione del bilancio. Può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea può essere convocata anche quando il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea è convocata, in prima e seconda convocazione, mediante avviso, affisso nella sede sociale o per telefono, messaggistica, mail da inviare ai soci almeno sette giorni prima della data fissata, e dovrà indicare il luogo, giorno e ora della prima e della seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza e alla presenza di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione a maggioranza dei presenti e qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea ordinaria:

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

approva il bilancio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera, in seconda istanza, sull'esclusione degli associati;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto

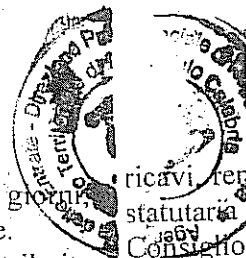
sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole del settantacinque per cento (75%) degli intervenuti.

Le deliberazioni risulteranno su appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; qualora il Segretario dovesse essere assente, da un segretario eletto per la circostanza tra i presenti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e i suoi membri devono essere scelti tra i soci; il numero dei membri è pari a 3 (tre). Esso è eletto per la prima volta nell'atto costitutivo, e successivamente, dall'Assemblea dei Soci. È convocato dal Presidente mediante avviso, affisso nella



ricavi, rep
statutaria
Consiglio
all'approv
Direttivo
presente s

sede sociale, o per telefono, messaggistica o mail da inviare ai consiglieri con preavviso di tre giorni. I suoi membri sono dichiarati decaduti dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi membri, il Vice presidente, al quale vengono attribuite funzioni di coordinazione delle principali attività dell'Associazione, in modo da garantire la massima efficienza ed operatività ai programmi di allestimento, e il Segretario al quale è affidato il compito di redigere i verbali delle Assemblee dei soci e dei Consigli Direttivi.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione, per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.

ART. 12
utili ed av
amminist
ipotesi di

In via esemplificativa e non esaustiva, spetta al Consiglio Direttivo:

- fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità in ordine all'esecuzione ed al controllo dell'esecuzione stessa;
- predisporre e approvare il Regolamento esecutivo;
- designare e nominare rappresentanti e delegati in organismi esterni;
- deliberare, con provvedimento motivato, ammissione o rigetto dell'istanza di ammissione a socio, espulsione e decadenza dei soci;
- stabilire la misura delle retribuzioni e dei compensi a terzi;
- attuare le delibere dell'Assemblea.

ART. 13
liquidato
patrimor
Settore i

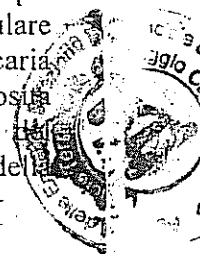
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Quanto deliberato dal Consiglio Direttivo sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; qualora il Segretario dovesse essere assente, da un segretario eletto per la circostanza tra i presenti.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14
Codice

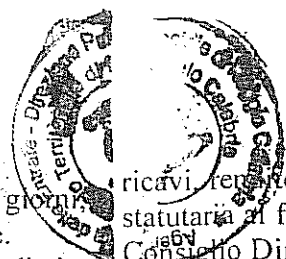
IL PRESIDENTE

ART. 10 - Il Presidente rappresenta l'Associazione, ha la firma sociale e ne è il legale rappresentante ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di dotare l'Associazione di personale a rapporto d'impiego o di collaborazione o di consulenza esterno ed interno; può, inoltre, delegare per il compimento di singoli atti e per determinati compiti e funzioni. Il Presidente o un suo delegato è autorizzato a stipulare con qualunque istituto di credito, postale o bancario, contratti di apertura credito, anticipazione e sconto, stipulare contratti di conto corrente, aprire conti bancari e compiere ogni altra operazione finanziaria e bancaria utile all'Associazione. Il Presidente è autorizzato, altresì, a compiere, in esecuzione di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti e quelle dirette all'acquisto della personalità giuridica.



TITOLO IV: PATRIMONIO SOCIALE

ART. 11 - Il patrimonio sociale è costituito da: contributi che l'Associazione potrà ricevere a qualsiasi titolo da enti pubblici e privati, nazionali e internazionali; eventuali donazioni, erogazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali; beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; attività di raccolta fondi e proventi ed entrate relative alle attività diverse. L'esercizio sociale ha durata annuale. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali



ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio annuale di esercizio, da sottoporre all'approvazione della Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5 del presente statuto.

ART. 12 - Ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri enti componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO V: SCIOGLIMENTO

ART. 13 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento provvede anche alla nomina di un liquidatore. A norma dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea straordinaria.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 - Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme in materia dettate dal Codice Civile e leggi complementari, in particolare del D. Lgs 117/2017.

